



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: comunepereto@tiscali.it

Tel. 0863/997440 fax 0863/907476

Part. iva 00181810664

c/c post. 12173670

ORDINANZA NR. 44 DEL 01/09/2017

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale di Pereto, esistono delle mulattiere e sentieri "a fondo naturale" su cui il passaggio di mezzi motorizzati provocano danni al fondo naturale stesso e possibile dissesto idrogeologico per usura accelerata a cedimento del fondo acciottolato o dei manufatti accessori, (canalette raccolta acque ecc) con contestuale disturbo alla quiete pubblica e pericolo per la fruizione da parte dei pedoni;

RITENUTA la necessità di garantire la sicurezza alle numerose persone che, nell'effettuare attività all'aperto, usufruiscono dei sentieri e delle mulattiere disseminate nel territorio di Pereto;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 180/16 del 03.10.2016 del Servizio Associato di Polizia Locale di Carsoli di divieto di transito ai motoveicoli nelle mulattiere e ai sentieri a fondo naturale del Comune di Pereto;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. che disciplinano la circolazione stradale;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO i pareri dei competenti Uffici comunali.

ORDINA

L'immediata istituzione, in tutto il territorio di PERETO, del **DIVIETO DI TRANSITO** ai mezzi motorizzati su tutte le mulattiere ed i sentieri "a fondo naturale" accessibili ai pedoni ad esclusione delle manifestazioni motociclistiche competitive e non, previo versamento di apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Che l'ufficio Tecnico provveda all'installazione di apposita segnaletica stradale necessaria in maniera visibile.

A norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e successive integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione del disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs. n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con DPR n. 495/1992 e s.m.i..

La Forza Pubblica è incaricata della vigilanza per l'osservazione della presente Ordinanza



IL SINDACO

Giacinto Scio
11/09/17